



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario **Presidente**

dr. Guido Petrigni **Consigliere**

dr. Giuseppe Vella **Primo Referendario (relatore)**

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23277** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 33290, reso da "UBI Banca s.p.a." (ora "Banca Intesa-San Paolo s.p.a."), in qualità di Tesoriere dell'Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Marche Nord- Pesaro e Urbino (A.A.T.O. n.1), relativamente all'esercizio finanziario 2017;

nei confronti di

- Banca Intesa- San Paolo s.p.a., successore nei rapporti giuridici, attivi passivi, già di UBI Banca (Unione Banche Italiane) s.p.a. (a sua volta subentrata a Nuova Banca delle Marche s.p.a.), con sede legale in Torino, piazza San Carlo, n. 156, in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall'avv. Mario Giudice, con studio legale in Palermo, piazza Don Sturzo, n. 14; pec: avv.mariogiudice@pec.it;

- A.A.T.O. n. 1 (Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Marche

	Nord- Pesaro e Urbino), codice fiscale 92027570412, in persona del	
	legale rappresentante pro-tempore, difesa dall'avv. Alessandro	
	Lucchetti, con domicilio eletto presso il suo studio legale, in corso	
	Mazzini, n. 156, Ancona; pec: alessandro.lucchetti@pec-	
	ordineavvocatiancona.it;	
	visti gli atti e documenti di causa;	
	uditi nella pubblica udienza del 12 novembre 2024, con l'assistenza	
	della segretaria Maria Grazia Mariani, il relatore dr. Giuseppe Vella, il	
	rappresentante del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa	
	Cristina Valeri, l'avv. Antonio Gioacchino Giorgio, su delega dell'avv.	
	Giudice, in rappresentanza di Banca Intesa- San Paolo s.p.a., e l'avv.	
	Lucchetti per l'A.A.T.O. n. 1.	
	FATTO	
	1. Il conto per cui è giudizio riguarda la gestione di tesoreria svolta in	
	favore dell'Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Marche	
	Nord -Pesaro e Urbino (d'ora in poi A.A.T.O.), da parte di "UBI Banca	
	s.p.a.", ora "Banca Intesa- San Paolo s.p.a.", per l'esercizio finanziario	
	2017.	
	2. Con relazione d'irregolarità n. 528/2022 il magistrato istruttore aveva	
	evidenziato diverse irregolarità del conto nonché la sua incompletezza	
	documentale.	
	Con ordinanza n. 2/2023 questa Sezione giurisdizionale, preso atto del	
	sopravvenuto deposito della documentazione mancante, disponeva la	
	restituzione del conto al <i>"magistrato delegato per la prosecuzione</i>	
	<i>dell'istruttoria e l'esame nel merito"</i> .	
	2	

Quest'ultimo, vista la nuova documentazione acquisita, ha provveduto ad ulteriore attività istruttoria, integrando ed aggiornando il contenuto della precedente relazione n. 528/2022 e segnalando quanto segue.

2.1 Deposito del conto.

Il conto risulta redatto il 26/1/2018 ed è stato depositato presso questa Corte in data 26/7/2018 da Ranocchi Michele, quale "responsabile del procedimento", in quanto Direttore dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 1 - Marche Nord - Pesaro e Urbino.

2.2 Contratto di tesoreria.

Dopo aver delineato la natura giuridica e le funzioni svolte dall'A.A.T.O., il magistrato istruttore ha osservato che il servizio di tesoreria era stato assegnato con la procedura dell'affidamento diretto, di cui all'art. 125 del Codice dei contratti pubblici, in contrasto con le regole dettate dall'art. 210 del T.U.E.L. e dall'art. 59 del regolamento di contabilità dell'Ente, che prevedevano una procedura ad evidenza pubblica.

Pertanto, secondo il magistrato istruttore, dovrebbe rilevarsi d'ufficio (in base all'art. 1421 del c.c.), sia pure in via incidentale, la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative (v. Sez. Molise, sent. n. 48/2023).

Non potrebbero, dunque, essere ammessi a discarico, in quanto non giustificate, le somme erogate in favore del tesoriere a titolo di corrispettivo, ai sensi dell'art. 28 del contratto di tesoreria, ed ogni altro compenso e/o commissione e/o spesa, come più avanti illustrato.

2.3 Modello utilizzato e sottoscrizione del conto.

	Riferisce, inoltre, il magistrato istruttore che il conto del tesoriere è stato	
	redatto in conformità al modello di cui all'allegato n. 17 al D.lgs. n.	
	118/2011 ed è composto dai seguenti prospetti:	
	– Allegato 17/1: rendiconto del tesoriere- Entrate;	
	– Allegato 17/2: rendiconto del tesoriere- Uscite;	
	– Allegato 17/3: rendiconto del tesoriere- Quadro riassuntivo	
	della gestione di cassa (acquisito agli atti del giudizio in data	
	31/1/2013, a corredo delle memorie di costituzione delle parti).	
	Il conto risulta sottoscritto dal responsabile dei servizi di tesoreria della	
	UBI Banca s.p.a., dott. Francesco Resta.	
	2.4 Parifica e approvazione del conto.	
	Il conto risulta parificato con determina n. 15/2018 del direttore	
	dell'Ente, Michele Ranocchi.	
	Con delibera dell'Assemblea di Ambito n. 2 del 30 maggio 2018, avente	
	ad oggetto l'approvazione del rendiconto di gestione 2017, l'Ente ha	
	preso atto che il tesoriere <i>“ha reso il conto della propria gestione</i>	
	<i>relativamente all'esercizio finanziario 2017, lo ha debitamente firmato e</i>	
	<i>corredato di tutta la documentazione contabile (reversali di incasso e mandati</i>	
	<i>di pagamento), nei termini stabiliti dall'art. 226 del T.U. n .267/2000”</i> , e che	
	i relativi risultati coincidono con le scritture contabili dell'Ente.	
	2.5 Attività dell'Organo di revisione: parere sul rendiconto e sulla	
	gestione del tesoriere e verifiche di cassa trimestrali.	
	Dalle verifiche di cassa trimestrali si evince che il saldo di cassa	
	all'1/1/2017 corrisponde a quello riportato nel conto giudiziale.	
	Con il verbale n. 20 dell'8/1/2018, avente ad oggetto la verifica di cassa	
	4	

	al 31/12/2017, l'organo di revisione evidenziava, invece, un modesto	
	disallineamento tra le risultanze di cassa del tesoriere al 31/12/2017 (€	
	3.777.783,38) e i dati dell'Ente (giacenza di cassa al 31/12/2017 per €	
	3.767.108,88).	
	La differenza di € 10.674,50 era dovuta a riscossioni per € 10.682,50 ed	
	a pagamenti per € 8,00, registrati dal tesoriere nel mese di dicembre	
	2017 ma regolarizzati, a valere sul bilancio 2017 dell'Ente, dopo il	
	31/12/2017.	
	I documenti, a copertura delle riscossioni e dei pagamenti registrati dal	
	Tesoriere nel 2017, risultano regolarizzati dall'Ente con ordinativi	
	d'incasso e di pagamento del 31/12/2017, tratti sull'esercizio	
	finanziario 2017, gestione competenza, ma formalizzati nella prima	
	decade di gennaio 2018.	
	Precisa, inoltre, il magistrato istruttore che nel 2017 non erano state	
	effettuate verifiche straordinarie di cassa, come da documentazione	
	agli atti depositata con DAED 35579.	
	2.6 Corrispondenza del conto del tesoriere con i dati del rendiconto	
	dell'Ente.	
	Sottolinea il magistrato istruttore che: <i>"Dalle verifiche sopra riepilogate</i>	
	<i>emerge che:</i>	
	<i>A) il fondo di cassa del tesoriere al 31/12/2017 concorda con le scritture</i>	
	<i>contabili dell'ente;</i>	
	<i>B) il fondo di cassa del tesoriere al 31/12/2017 non concorda con il saldo di</i>	
	<i>cassa disponibile presso la Tesoreria provinciale dello Stato per l'importo di €</i>	
	<i>192,49, che corrisponde all'incasso registrato dal tesoriere il 29/12/2017 con</i>	
	5	

provvisorio di entrata n. 114, che è stato regolarizzato con reversale n. 245 del 31/12/2017 ma registrato dalla Banca d'Italia (Tesoreria provinciale dello Stato) il 2/1/2018, vale a dire il primo giorno lavorativo successivo all'effettivo incasso".

2.7 Sistema di tesoreria unica.

In merito al sistema di tesoreria unica, il magistrato istruttore ha evidenziato che il tesoriere ha l'obbligo di attestare la corrispondenza tra la giacenza risultante dal giornale di cassa ed il modello 56-T, non soltanto nei totali ma anche nella ripartizione tra disponibilità del sottoconto fruttifero e di quello infruttifero.

Orbene: *"Non risultano agli atti documenti da cui desumere che il tesoriere abbia tenuto una contabilità distinta per le entrate con destinazione vincolata, come disposto dall'art. 180, comma 3, lett. d, del T.U.E.L., come pure previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 del D.lgs n. 118/2011, paragrafo 10.2, e dall'art. 209, comma 3- bis, del T.U.E.L.*

L'A.A.T.O. non ha prodotto la documentazione richiesta (cfr. punto n. 5 - nota istruttoria prot. 1640 del 27/9/2023) ma ha solamente attestato che l'ente non ha disposto l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti.

Tale attestazione è confermata dai modelli 56-T, dove emerge che, in effetti, per i pagamenti il tesoriere si è avvalso delle giacenze sulla contabilità fruttifera, come previsto dalla norma".

2.8 Corrispettivo e spese di gestione a favore del tesoriere- Divieto di applicazione dell'IVA.

diritto al rimborso da parte del soggetto che ha assolto all'IVA.

Nel caso di specie, le fatture sono state emesse in regime di "split payment" nel 2018, ragione per cui l'IVA è stata versata all'Erario da parte dell'Ente, il quale sarà, dunque, legittimato a richiedere il rimborso all'Erario di quanto indebitamente versato.

In tal senso si richiama il termine di 2 anni, di cui all'art. 30-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/72, decorrente dalla data di versamento dell'IVA, termine ormai prescritto".

Alla luce delle suddette considerazioni, il magistrato istruttore ha rimesso alle valutazioni del Collegio la problematica relativa al recupero dell'IVA.

2.9 Commissioni su bonifici: divieto di addebito a carico del beneficiario e/o dell'Ente.

Su tale tema si precisa nella relazione che la convenzione di tesoreria, all'art. 5, punto 14, prevedeva che: "Eventuali commissioni ... inerenti all'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari.... Il tesoriere si impegna a non applicare commissioni e spese né a carico dell'Ente né a carico dei beneficiari, sui seguenti pagamenti: A- pagamenti effettuati a mezzo bonifico verso conti correnti aperti presso l'azienda di credito affidataria e sue filiali o succursali; B- pagamenti effettuati a favore di amministrazioni pubbliche...".

Orbene, dalla documentazione risultano pagati al Tesoriere commissioni su bonifici come segue:

- a carico dell'A.A.T.O. per € 144,00;*
- a carico dei beneficiari per € 175,00.*

2.10 Garanzia fideiussoria.

Si evidenzia nella relazione d'irregolarità che Banca Marche s.p.a., in amministrazione straordinaria, aveva prestato una fideiussione bancaria (n. 39706 del 6/2/2104), nell'interesse dell'A.A.T.O., a favore della società NIKO s.r.l., sino alla concorrenza massima di € 4.500,00, in relazione al contratto di locazione dell'immobile in cui aveva sede l'Ente, a garanzia delle obbligazioni assunte e della buona tenuta dell'immobile, in sostituzione del deposito cauzionale in denaro.

L'onere annuale conseguente alla predetta fidejussione a carico dell'A.A.T.O. era pari ad € 100,00.

Dato che la fideiussione era stata rilasciata da Banca Marche s.p.a. in amministrazione straordinaria, il magistrato istruttore ha osservato che sarebbe da valutare se al momento della stipula del contratto (2014) l'istituto bancario posto in amministrazione straordinaria ed il procuratore speciale nominato fossero legittimati a prestare tale garanzia, in considerazione del fatto che durante il periodo di amministrazione straordinaria non possono essere assunte nuove obbligazioni; peraltro, la fattura n. 1128 del 3/10/2018 per l'annualità 2017 è stata emessa da UBI Banca s.p.a., subentrata a Banca Marche s.p.a. in amministrazione straordinaria.

3. Conclusivamente, il Magistrato istruttore ha sottoposto all'esame del Collegio le suddette irregolarità caratterizzanti il conto giudiziale in esame.

4. In data 23/10/2024 sono pervenute a questa Sezione le memorie dell'A.A.T.O. e della banca Intesa-San Paolo s.p.a., con le quali si

deduce in ordine alle censure d'irregolarità prospettate dal magistrato istruttore.

4.1 Preliminarmente, l'A.A.T.O. ha eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte in ordine alla problematica relativa all'ipotizzata illegittimità della procedura di scelta del contraente, sostenendo che, trattandosi di un sindacato sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi con cui era stato selezionato il Tesoriere, esso è riservato alla giurisdizione del Giudice Amministrativo e subordinato alla tempestiva impugnazione da parte di un soggetto avente interesse, circostanza non verificatasi.

4.2 In riferimento alla presunta illegittimità dell'affidamento del servizio di tesoreria, la banca Intesa- San Paolo ha evidenziato che tale censura non potrebbe, comunque, costituire motivo ostativo alla declaratoria di regolarità del conto e al discarico dell'agente contabile.

Infatti, tale questione involge sostanzialmente un sindacato di legittimità sugli atti adottati dall'Ente, non riconducibile nell'ambito della giurisdizione contabile, *"neanche in via incidentale e nei termini riportati nella relazione integrativa, dal momento che, a tutto concedere, la preventiva declaratoria d'illegittimità degli atti e dei provvedimenti adottati dall'Ente non sarebbe, in questa sede, surrogabile dalla "disapplicazione", dal momento che, in via di principio, l'accertamento incidentale del giudice deve riguardare questioni pregiudiziali di merito che esulano dalla propria giurisdizione ma la cui risoluzione sia necessaria, e non soltanto utile, per la pronuncia sulla questione principale; nel caso di specie, però, la questione principale del giudizio di conto è l'esame dell'operato dell'agente contabile,*

mentre l'accertamento incidentale riguarderebbe la validità del contratto di tesoreria; si osserva che tale accertamento sarebbe comunque ultroneo rispetto al giudizio principale, dal momento che, in ogni caso, l'agente contabile risponderebbe del suo operato anche laddove questo fosse seguito in via "di fatto" e non sulla base di un "giusto titolo contrattuale".

Analoghe considerazioni sono state esposte dall'A.A.T.O. nella sua memoria.

4.2.1 Nel merito di tale tematica, la Banca Intesa- San Paolo ha osservato che, alla data di stipula (3/5/2016) della convenzione di tesoreria, la normativa applicabile era quella di cui al D.lgs. n. 50/2016, entrata in vigore a far data dal 19/4/2016.

Tale normativa legittimava l'affidamento diretto (al pari dell'art. 125 del D.lgs n. 163/2006, richiamato sia nella convenzione che negli atti prodromici adottati dall'Ente) mediante la previsione di cui agli artt. 36 e ss., trattandosi, nel caso di specie, di un contratto "sotto soglia", avente valore complessivo (anche tenendo conto degli altri elementi concorrenti alla "formazione" del valore del contratto e non del solo compenso) inferiore (all'epoca) ad € 40.000,00, e non essendo ciò precluso dalla tipologia del contratto.

Ciò risulta valido sia che il contratto di tesoreria venga ricondotto nell'ambito delle c.d. concessioni-contratto di servizi sia che venga ricondotto nell'alveo degli appalti di servizi.

4.2.2 Sul medesimo tema, anche l'A.A.T.O ha precisato nella memoria difensiva che: *"L'art. 210 del T.U.E.L. non contiene alcuna disciplina speciale ma si limita a richiamare e ribadire, per l'affidamento del servizio di*

tesoreria, la necessità di ricorrere alle procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Nel caso di specie, l'art. 59 del Regolamento di Contabilità richiamava le procedure ad evidenza pubblica, che erano disciplinate dal Codice dei contratti (all'epoca il D.lgs. n° 163/06), il quale prevedeva, all'art. 125, la possibilità dell'affidamento diretto per i casi di contratti di importo non superiore ad € 40.000,00, i c.d. contratti sotto soglia comunitaria (nel nostro caso trattavasi di contratto del valore annuo di € 1.000,00).

Peraltro, considerata la tipologia contrattuale (rapporto di tesoreria), l'A.A.T.O., prima di essere costretta ad arrivare all'affidamento diretto, per il quale aveva, comunque, rispettato i principi di cui all'art. 125, comma 8 (per i contratti tra i 40.000,00 ed i 200.000,00 €), aveva espletato una gara ad evidenza pubblica, che era andata deserta".

4.2.3 Inoltre, la Banca Intesa San Paolo ha affermato che, anche se il Collegio ritenesse fondata la censura prospettata dal magistrato istruttore, va considerata la circostanza che il servizio di tesoreria sarebbe stato, comunque, reso, sia pure in via "di fatto", ragion per cui, a fronte della gestione svolta, il tesoriere avrebbe diritto a vedersi riconosciuto sia il rimborso dei costi e delle spese sostenute sia l'indennizzo per l'utilità ricavata dall'Ente, ai sensi degli artt. 2028 e ss. e dell'art. 2041 del c.c., dovendo l'Ente tenere, in ogni caso, indenne il "gestore".

4.3 In merito all'asserita mancanza di atti e/o documenti dimostrativi che il tesoriere avesse tenuto una contabilità distinta per le entrate con

destinazione vincolata, come previsto dall'art. 180, comma 3, lett. d, del T.U.E.L., entrambe le difese hanno riferito che, nel corso dell'esercizio finanziario 2017, l'Ente non aveva mai richiesto l'apertura di conti correnti vincolati; in ogni caso, nel quadro riassuntivo del rendiconto, così come nei verbali delle verifiche di cassa al 31/12/2016 ed al 31/12/2017, è stata chiaramente evidenziata l'insussistenza di somme vincolate (saldo pari a "zero").

4.4 In ordine alla mancata perfetta concordanza del conto del tesoriere con le risultanze della Banca d'Italia di cui mod. 56-T, la banca Intesa-San Paolo ha osservato che tale rilievo non è, in realtà, rivolto all'agente contabile, in quanto la lieve "discordanza" riscontrata tra la risultanza in Banca d'Italia e la verifica di cassa al 31/12/2017 è dovuta ad un accredito di € 192,49, contabilizzato presso il tesoriere il 31/12/2017 ma registrato dalla Banca d'Italia soltanto in data 2/1/2018, come da allegato modello 56-T.

Analoghe considerazioni sono contenute nella memoria dell'A.A.T.O.

4.5 Relativamente al divieto di applicabilità dell'IVA sul corrispettivo a favore del tesoriere, la banca Intesa- San Paolo ha evidenziato che, pur avendo l'Agenzia delle Entrate, in risposta all'interpello n. 154/2020, confermato l'esenzione dall'IVA per quanto concerne talune prestazioni che connotano tipicamente il servizio di cassa, ciò non è avvenuto con riferimento ad altre prestazioni che, invece, connotano il servizio di tesoreria (come la custodia di titoli e valori).

Peraltro, anche nel più recente riscontro all'interpello n. 188/2023, l'Agenzia delle Entrate, pur facendo genericamente riferimento agli

enti sottoposti al sistema SIOPE, ha ribadito che l'esenzione dall'IVA riguarda esclusivamente l'attività di *"esazione pura e semplice"*, tipica del cassiere, e non anche le prestazioni che connotano il servizio di tesoreria.

Evidenza, inoltre, la banca Intesa- San Paolo che, *"essendosi operato, nella fattispecie in esame, in regime di split payment, oggi cessato, era esclusivamente l'Ente a doversi attivare per l'eventuale rimborso, come peraltro rilevato anche nella relazione integrativa del magistrato istruttore.*

La circostanza che tale iniziativa per il rimborso possa risultare preclusa a causa dell'inerzia dell'Ente non involge sotto alcun profilo la regolarità del conto reso, che è il solo aspetto sul quale può ricadere la valutazione del Collegio; conclusivamente, il rilievo appare estraneo all'oggetto del giudizio e, comunque, in sé non è ostativo al discarico del conto in esame".

Sul punto, anche la difesa dell'A.A.T.O. ha precisato nella memoria che l'Agenzia delle Entrate aveva da tempo evidenziato che erano da assoggettare ad IVA i *"servizi di riscossione delle entrate a carattere non tributario, i servizi di tesoreria ed, in genere, tutti quei servizi che vengono effettuati, ancorché in dipendenza di obbligo legislativo, a fronte di uno specifico corrispettivo"*.

Proprio sulla base di tale orientamento l'Ente aveva pagato la fattura per il compenso del servizio di tesoreria, comprensiva di IVA, relativamente all'anno 2017 in data 22/10/2018 (mandato n. 346), attenendosi al sistema della scissione dei pagamenti, con versamento dell'IVA all'Erario in data 16/11/2018, trattandosi appunto di fattura emessa in regime di *"split payment"*.

D'altro canto, *“all'epoca, non era ancora chiaro chi fosse il soggetto legittimato alla richiesta di rimborso dell'IVA nell'ambito di un'operazione regolata mediante il meccanismo della scissione dei pagamenti”*.

4.6 In merito al divieto di addebito di commissioni su bonifici a carico del beneficiario dei pagamenti e a carico dell'Ente, la banca Intesa- San Paolo ha richiamato l'art. 5, comma 14, della convenzione di tesoreria, precisando che, per quanto concerne le somme rimaste a carico dei beneficiari, non v'è contrasto con l'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 11/2010, stante che tale disposizione, derivante da una Direttiva europea, è stata resa operativa per le Pubbliche Amministrazioni soltanto a far data dall'1/1/2019 (Circolare MEF n. 22 del 15 giugno 2018, in attuazione del D.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, di recepimento della Direttiva (UE) 2015/2366, cosiddetta PSD 2, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che ha modificato il D.lgs. n. 11/2010, riguardante la PSD1).

Conseguentemente, la disposizione non si applicava nell'esercizio finanziario 2017.

Analoghe argomentazioni sono state esposte nella memoria dell'A.A.T.O.

Relativamente, invece, agli importi rimasti a carico dell'Ente, la banca Intesa- San Paolo s.p.a. ha affermato che: *“Si tratta di commissioni poste dall'Ente a proprio carico - n. 36 operazioni poste in essere nel 2017 con commissioni a carico dell'Ente per un importo complessivo appunto di € 144,00 - in quanto correlate all'adempimento di contratti di fornitura o connesse a previsioni contrattuali che comportavano l'onere ab origine a carico*

del disponente (si produce, al riguardo, il quietanziario da cui si evincono, segnate in “viola”, le operazioni connesse al flusso stipendi, non soggette a commissioni ed a spese sulla base della convenzione, in “giallo” i pagamenti effettuati a favore di Comuni /PA, non soggetti a commissioni e spese sulla base della convenzione, in “azzurro” i pagamenti per i quali l’Ente ha posto a proprio carico le spese per commissioni relative a forniture e/o previsioni contrattuali: doc 10 all.to) “.

Le medesime argomentazioni difensive sono state addotte dall’A.A.T.O., che ha precisato che i pagamenti, le cui commissioni sono rimaste a carico del bilancio dell’A.A.T.O., per un ammontare di € 144,00, venivano fatti per la quasi totalità in favore di soggetti privati, che non rientravano nell’ipotesi di cui alla lettera b dell’art. 5, punto 14, della convenzione, e, pertanto, erano tutti bonifici sottratti al divieto di assoggettamento alle commissioni a carico dell’Ente.

Si richiamano, ad esempio, i pagamenti a favore di: Servizio Elettrico Nazionale, Telecom Italia, ABACO, Centrale s.p.a.

4.7 In merito alla garanzia fideiussoria, la difesa della banca Intesa- San Paolo s.p.a. ha osservato che lo stato di amministrazione straordinaria non osta all’operatività ordinaria della banca (fatta eccezione per l’ipotesi regolata dall’art. 74 del T.U.B., che non ha riguardato la Banca delle Marche), incidendo esclusivamente sugli organi di amministrazione e di controllo (cfr. art. 70 e ss. del T.U.B.), che vengono sostituiti, su disposizione dell’Autorità di vigilanza, da organi straordinari.

Lo stato di amministrazione straordinaria, peraltro, non è di per sè

	indice di “insolvenza” dell’impresa bancaria, dal momento che	
	l’Autorità di vigilanza sulla stessa, e cioè la Banca d’Italia, autorizza	
	espressamente lo svolgimento dell’ordinaria attività bancaria, come	
	previsto dal T.U.B.	
	Su tale tematica la difesa dell’A.A.T.O. ha osservato che il magistrato	
	istruttore non ha formulato alcuno specifico rilievo d’irregolarità;	
	d’altronde, l’importo oggetto di garanzia (€ 4.500,00) era talmente	
	esiguo da non lasciare adito a dubbi in ordine alla solvibilità	
	dell’istituto bancario per l’obbligazione di garanzia assunta.	
	4.8 Conclusivamente, la banca Intesa- San Paolo ha chiesto che sia	
	riconosciuta la correttezza del conto giudiziale, con conseguente	
	pronunzia di discarico in favore dell’agente contabile.	
	Analoghe conclusioni sono state rassegnate dall’A.A.T.O.	
	5. All’odierna udienza, il P.M. ha concluso per l’irregolarità parziale del	
	conto ma senza addebiti a carico dell’agente contabile.	
	L’avv. Giorgio, in rappresentanza dell’agente contabile, e l’avv.	
	Lucchetti per l’Ente si riportati alle memorie ed alle conclusioni ivi	
	formulate.	
	DIRITTO	
	1. Oggetto del presente giudizio è il conto reso da “UBI Banca s.p.a.”	
	(ora “Banca Intesa- San Paolo s.p.a.”), in qualità di Tesoriere	
	dell’A.A.T.O. n. 1 per l’esercizio finanziario 2017.	
	2. Preliminarmente, il Collegio deve vagliare l’eccezione di difetto di	
	giurisdizione, sollevata dalla difesa dell’A.A.T.O.	
	In proposito, si osserva che la cognizione di questo Giudice non si	
	17	

	estende alla verifica di eventuali profili d'illegittimità della procedura	
	di scelta del contraente, in quanto ciò determinerebbe un sindacato di	
	legittimità sui provvedimenti amministrativi con cui è stato selezionato	
	il Tesoriere, ambito riservato dal legislatore ad altra giurisdizione.	
	Pertanto, il perimetro di valutazione di questo Collegio concerne	
	esclusivamente la verifica della correttezza della gestione oggetto del	
	conto reso dal tesoriere e la regolarità del documento contabile.	
	3. Ciò premesso, si osserva che il magistrato istruttore ha prospettato	
	varie irregolarità.	
	3.1 In primo luogo, è stato evidenziato che: <i>“L'affidamento diretto, ai sensi</i>	
	<i>dell'art. 125 del Codice dei contratti pubblici, appare in contrasto con le regole</i>	
	<i>dettate dal T.U.E.L. e dal regolamento di contabilità dell'Ente, che prevedono</i>	
	<i>una procedura ad evidenza pubblica.</i>	
	<i>Nel caso in esame risulta applicabile la normativa contenuta nel D.lgs. n.</i>	
	<i>267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, richiamata anche nel</i>	
	<i>contratto di tesoreria (vedi artt. 1 e 35).</i>	
	<i>L'art. 210 del T.U.E.L. dispone che: “L'affidamento del servizio di tesoreria</i>	
	<i>viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel</i>	
	<i>regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i</i>	
	<i>principi della concorrenza”.</i>	
	<i>L'art. 59 del regolamento di contabilità dell'Ente conferma l'affidamento del</i>	
	<i>servizio mediante procedura ad evidenza pubblica”.</i>	
	Orbene, come già precisato in sede di scrutinio dell'eccezione di difetto	
	di giurisdizione, sollevata dall'A.A.T.O., la cognizione di questa Corte	
	non può estendersi alla verifica dell'eventuale illegittimità della	
	18	

procedura di scelta del contraente, trattandosi di un sindacato di legittimità su provvedimenti amministrativi, riservato ad altra giurisdizione.

Peraltro, come evidenziato dalla difesa dell'agente contabile, ai fini del presente giudizio deve considerarsi la circostanza che il servizio di tesoreria è stato, comunque, reso, sia pure in via *"di fatto"*, e che, pertanto, il tesoriere avrebbe, in ogni caso, diritto a vedersi riconosciuti il rimborso dei costi e delle spese sostenute nonché l'indennizzo per l'utilità ricavata dall'Ente, ai sensi degli artt. 2028 e ss. e 2041 del c.c.

Va, infine, rammentato che, come riferito dall'A.A.T.O., una procedura ad evidenza pubblica era stata esperita ma era andata deserta.

3.2 In secondo luogo, il magistrato istruttore ha rilevato la mancanza di documentazione dimostrativa della tenuta di una contabilità distinta per le entrate con destinazione vincolata, così come previsto dall'art. 180, comma 3, lett. d, del T.U.E.L., dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, paragrafo 10.2, e dall'art. 209, comma 3-bis, del T.U.E.L.

In proposito, la banca ha precisato che, nel corso dell'esercizio finanziario 2017, l'Ente non aveva mai chiesto l'apertura di conti correnti vincolati; inoltre, nel quadro riassuntivo del rendiconto e nei verbali delle verifiche di cassa è stata confermata l'insussistenza di somme vincolate (saldo pari a *"zero"*).

Il rilievo deve, dunque, ritenersi sostanzialmente superato.

3.3 In terzo luogo, il magistrato istruttore ha segnalato la mancata concordanza del conto del tesoriere con le risultanze della Banca

d'Italia (mod. 56-T).

In proposito, il Collegio osserva che ciò non è dipeso dall'agente contabile, in quanto la lieve discordanza è riconducibile ad un accredito di € 192,49, che era stato correttamente contabilizzato dal tesoriere entro il 31/12/2017 ma è stato registrato dalla Banca d'Italia soltanto il 2/1/2018.

Peraltro, l'Ente, a fronte della richiesta di chiarimenti da parte di questa Sezione, ha fornito tutta la documentazione necessaria per dimostrare la conciliazione delle risultanze del conto del tesoriere con il modello 56-T.

3.4 Relativamente al rilievo concernente l'inosservanza del divieto di applicabilità dell'IVA sul corrispettivo in favore del tesoriere ed alla connessa problematica inerente al suo recupero, il Collegio osserva che l'Ente aveva pagato la fattura per il compenso del servizio di tesoreria per l'anno 2017 in data 22/10/2018, attenendosi a precedenti Risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate e, quindi, anteriormente alla risposta da essa fornita all'interpello n. 154 del 2020.

A prescindere, peraltro, da qualsiasi valutazione del Collegio sulla legittimità o meno dell'operato dell'Amministrazione, ciò che rileva ai fini del presente giudizio è l'eventuale profilo recuperatorio, le cui modalità, ove fosse ancora esperibile, non potrebbero che essere demandate all'Ente.

3.5 Relativamente ai rilievi inerenti alla violazione del divieto di addebito di commissioni su bonifici, a carico del beneficiario dei pagamenti ed a carico dell'Ente, rispettivamente, per € 175,00 ed €

144,00, si osserva quanto segue.

Per quanto attiene al primo profilo e, precisamente, al divieto di commissioni su bonifici a carico del beneficiario dei pagamenti, la censura appare priva di pregio.

Infatti, come evidenziato dall'Ente e dalla banca, non è ravvisabile contrasto con l'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 11/2010, considerato che tale disposizione, derivante da una Direttiva europea, è divenuta concretamente operativa per le Pubbliche Amministrazioni soltanto a far data dall'1/1/2019, mentre non lo era nel 2017.

In riferimento, invece, al profilo inerente alle commissioni a carico dell'Ente, l'agente contabile ha riferito che trattavasi o di commissioni per il pagamento di corrispettivi di contratti di fornitura (di energia elettrica, di servizi telefonici ecc.) o connesse a previsioni contrattuali, che prevedevano specificamente l'onere a carico del soggetto disponente, come comprovato dal quietanziario delle diverse operazioni eseguite, allegato alla memoria dell'Ente.

Alla luce della documentazione probatoria fornita, anche tale rilievo deve, dunque, ritenersi superato.

3.6 In ordine alla censura inerente alla legittimità del rilascio della garanzia fideiussoria da parte dell'allora tesoriere Banca delle Marche s.p.a. in gestione straordinaria, il Collegio ritiene che trattasi di un profilo che esula dal sindacato del Giudice contabile, analogamente a quanto già precisato in sede di scrutinio della problematica attinente alle modalità di scelta del tesoriere da parte dell'Ente.

4. Conclusivamente, sulla base delle ragioni sopra esposte, esaminata

la documentazione recentemente allegata dalla banca Intesa San Paolo s.p.a. e dall'A.A.T.O. n. 1 e considerato che lo stesso P.M. ha concluso per l'assenza di profili di addebito a carico del tesoriere, il Collegio ritiene che il conto in esame possa considerarsi sostanzialmente regolare e che, quindi, possa procedersi al discarico in favore dell'agente contabile "UBI Banca s.p.a." (ora "Banca Intesa- San Paolo s.p.a."), in qualità di Tesoriere dell'A.A.T.O. n. 1 per l'esercizio finanziario 2017.

Considerate le peculiarità delle questioni trattate, sussistono idonei motivi per dichiarare compensate le spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche,

definitivamente pronunciando:

- dichiara sostanzialmente regolare il conto giudiziale in epigrafe indicato e, per l'effetto, provvede al discarico in favore dell'agente contabile "UBI Banca s.p.a." (ora "Banca Intesa- San Paolo s.p.a."), in qualità di Tesoriere dell'A.A.T.O. n. 1 (Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n.1 Marche Nord -Pesaro e Urbino) per l'esercizio finanziario 2017.

Spese compensate.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12 novembre 2024.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Giuseppe Vella

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 6 dicembre 2024.
Il funzionario di cancelleria
Maria Grazia Mariani - f.to digitalmente